

**N. 2464-A**

*(Relazione orale)*

*(Relatore PORCARI)*

## TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**Comunicato alla Presidenza il 3 giugno 1997**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativamente all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**e col Ministro delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1997**

—————

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativamente all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *b)* Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997

Art. 1.

1. *Identico:*

*a)* il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) l'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese **relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni**, con atto finale, **protocollo** e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui alla lettera a).

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;**

b) l'Accordo di adesione **del Governo** della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, **firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli** Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

c) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione **del Governo della Repubblica austriaca** alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'**articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a)**, dall'articolo 5 dell'Accordo di cui alla lettera b) e **dall'articolo 2 dell'Accordo di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 1.**

Art. 3.

*Identico.*

